

CAMERA DEI DEPUTATI N. 420

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DALL'ARMELLINA, FUSARO, BIANCHI FORTUNATO, FRANCESCHINI
ISGRÒ, BRESSANI, DE ZAN FABIANO**

Presentata il 13 settembre 1963

**Immissione, nel ruolo dei direttori didattici, degli idonei
e dei maestri incaricati del servizio direttivo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Prima del 1944 le direzioni didattiche vacanti venivano affidate in supplenza a direttore didattico di circolo viciniore. Ma l'incremento del numero delle direzioni didattiche e il crescente sviluppo dei compiti attribuiti ai direttori didattici resero opportuna la creazione dell'istituto degli incarichi direttivi a cui si pervenne con la legge 4 giugno 1944, n. 158.

Il ritardo con cui si espletarono i concorsi direttivi banditi nel dopoguerra portò il numero dei direttori incaricati a quote elevatissime, tanto che in alcune province le direzioni didattiche rimasero rette quasi esclusivamente da incaricati. I concorsi direttivi, banditi nel 1948 ed espletati solo nel 1956, permisero di coprire solo in parte i posti vacanti, così che, a gran parte degli incaricati che non erano riusciti vincitori, fu concesso di conservare l'incarico. Costoro ebbero la possibilità di essere ammessi ad un concorso speciale bandito in favore dei maestri che avevano compiuto almeno 3 anni di incarico direttivo. Tale concorso, che prevedeva una sola prova scritta di legislazione scolastica e una prova orale-colloquio, venne espletato nel 1958 e permise l'assunzione in ruolo della quasi totalità degli incaricati, soddisfacendo alle attese degli interessati e al compito per cui il concorso era stato bandito.

Quello fu un concorso speciale non solo perché riservato agli incaricati, ma anche perché l'eliminazione di una prova scritta e l'alleggerimento del programma della prova orale fornirono alla commissione esaminatrice uno strumento agile e pienamente rispondente alla natura speciale del concorso, per una soluzione pressoché radicale del problema degli incaricati in quel momento. Da rilevare, soprattutto, che l'aver ridotto l'esame scritto ad una sola prova di legislazione, eliminava il macchinoso congegno di due giudizi ciechi, previsti per le prove scritte dei concorsi normali, che raramente consentono al candidato di essere ammesso alla prova orale, avendo conseguito una media non inferiore ai sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna delle due prove.

Dal 1958 il numero dei circoli didattici, ulteriormente accresciuto, e i normali collocamenti a riposo dei direttori, crearono nuove vacanze nelle direzioni didattiche ed altri maestri, aventi titolo, vennero chiamati, per incarico, a coprire quei posti.

È vero che da allora altri due concorsi normali vennero espletati, dando luogo a nuove immissioni nei ruoli direttivi, nel 1959 e nel 1962; ma mentre lo stesso concorso normale, denominato B-4, espletato nel 1956, aveva dato percentuali relativamente elevate di ammessi alla prova orale, il primo dei

due concorsi sopra specificati diede un numero di ammessi alla prova orale di gran lunga inferiore allo stesso numero dei posti messo a concorso e con una percentuale di circa il 5 per cento rispetto ai candidati che avevano sostenuto le prove scritte: 168 ammessi all'orale di fronte a più di 3.000 candidati.

Il secondo dei due concorsi normali diede circa 750 ammessi all'orale di fronte ad oltre 5.000 candidati, con una percentuale pari a circa il 12-13 per cento. Si riuscì tuttavia con questo concorso a coprire tutti i posti indicati nel bando e rimasero altresì circa 350 candidati dichiarati idonei in seguito alle prove orali. In entrambi i concorsi trascurabile, o quasi nullo, fu il numero dei concorrenti bocciati alle prove orali; l'esito dei concorsi fu cioè determinato quasi esclusivamente dalle prove scritte, giudicate secondo quel congegno artificioso di cui si diceva poco sopra.

In seguito all'ultimo concorso normale, l'immissione dei vincitori nel ruolo direttivo e l'assegnazione degli incarichi agli idonei, con precedenza assoluta su tutti gli altri, determinarono il ritorno all'insegnamento di moltissimi incaricati che avevano esercitato la funzione direttiva per diversi anni, spesso guadagnandosi la piena stima di superiori e di insegnanti per lo zelo e la competenza dimostrati nell'espletamento del loro ufficio.

Il fatto, mentre creava situazioni di gravissimo disagio morale, recava un duro colpo al prestigio dell'istituto degli incarichi direttivi e, sarei per dire, al prestigio della stessa funzione direttiva, specie nella considerazione di maestri che vedevano il loro direttore destituito dalla funzione e rimandato ad insegnare, talora, a contatto di chi egli aveva per anni guidato e giudicato. Si sperava che tale situazione incresciosa venisse pressoché totalmente risolta con l'espletamento del concorso in atto per direttori didattici incaricati, anche se il numero dei posti messi a concorso era di gran lunga inferiore a quello dei candidati: 200 posti contro oltre 700 aventi titolo al concorso. Ma trattandosi di concorso speciale, c'era da attendersi dalla commissione giudicatrice un particolare criterio di giudizio delle prove scritte e, che, se anche tutti i candidati non fossero riusciti a superare le prove d'esame, la maggior parte si sarebbe potuta collocare nella graduatoria di merito, conseguendo, se non la conquista di un posto nel ruolo, almeno la qualifica di idoneo. L'idoneità avrebbe permesso ai direttori incaricati

di competere in condizioni di parità con gli idonei dell'ultimo concorso normale nell'aspirare ad un incarico direttivo, da un lato, e dall'altro, di attendere con fiducia una legge che accordasse l'immissione nel ruolo direttivo. Ma, mentre 600 circa parteciparono alle prove scritte del concorso speciale, solo 188 furono ammessi all'orale per la copertura di 200 posti. Ancora una volta il numero degli ammessi alla prova orale era inferiore al numero dei posti messi a concorso. Ancora una volta a determinare l'esito del concorso erano state le sole prove scritte. E questa volta si trattava addirittura di un concorso speciale.

Le cose erano andate ben diversamente che nel concorso speciale per incaricati espletato nel 1958. Due prove scritte anziché una, l'applicazione del meccanismo artificioso, di cui si è fatto cenno, nel giudicare i lavori scritti, programma d'esame identico a quello dei concorsi normali, non consentirono al concorso stesso di produrre gli effetti legittimamente attesi dagli interessati e per cui è da ritenere che lo stesso legislatore avesse autorizzato il bando.

Il problema della sistemazione degli incaricati si presenta ora in proporzioni pressappoco identiche a quelle in cui si presentava, al termine della precedente legislatura e, anzi, con la prospettiva, sfumata, di un concorso che avrebbe potuto attenuarne la gravità.

Non è il caso di richiamare qui le vicende che portarono, alla vigilia dello scioglimento delle Camere, nella passata legislatura, alla votazione di un disegno di legge che prevedeva l'assunzione in ruolo degli idonei dei precedenti concorsi direttivi e un concorso per titoli ed esami-colloquio in favore dei direttori incaricati. Il voto, in questa stessa Commissione, fu largamente favorevole al disegno; senonché se ne richiese, da parte del Governo, la remissione in aula. E la richiesta rimase senza effetto, perché formulata alla vigilia dello scioglimento delle Camere.

Dopo gli eventi illustrati, il presente disegno di legge mira a ridare vita al disegno così tramontato, offrendo la possibilità di una definitiva sistemazione nel ruolo direttivo degli idonei di precedenti concorsi e di un concorso speciale riservato ai maestri con almeno tre anni di incarico direttivo. Sarà così possibile soddisfare in pieno alle attese degli uni e degli altri, mentre la nostra proposta concorda con altre presentate sull'opportunità di sopprimere l'istituto degli incarichi direttivi, in modo da eliminare

nuove situazioni di disagio che non potrebbero non essere riprese in considerazione per ragione di equità.

Le percentuali di riserva di posti previsti dal disegno in favore degli idonei e degli incaricati, rispettivamente del 20 e del 30

per cento dei posti disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico sembrano rispettare le proporzioni dei possibili aspiranti all'uno e all'altro beneficio: circa 350 idonei di fronte a circa 600 incaricati, forse con un po' di vantaggio in favore dei primi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a compilare una graduatoria unica dei maestri che abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi direttivi banditi dal Ministero della pubblica istruzione.

Coloro che, avendone titolo, aspirano ad entrare in detta graduatoria, ne faranno domanda al Ministero nelle forme e nei termini fissati con apposita ordinanza.

ART. 2.

L'ordine con cui gli aspiranti verranno collocati nella graduatoria prevista dal precedente articolo, sarà determinato dal punteggio totalizzato nel concorso in cui è stata conseguita la idoneità.

ART. 3.

A partire dal 1° ottobre 1964, in favore degli idonei compresi nella graduatoria di cui all'articolo 1, verrà riservato il 20 per cento delle direzioni didattiche, che risultino vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, fino all'esaurimento della graduatoria stessa.

ART. 4.

A partire dal 1° ottobre 1964 sono soppressi gli incarichi direttivi previsti dal regio decreto-legge 4 giugno 1944, n. 158. Le direzioni didattiche, comunque vacanti, per tutto il tempo della vacanza, saranno rette dal direttore didattico di un Circolo viciniore, il quale per questo servizio percepirà un assegno mensile di lire 15.000. L'incarico di reggenza sarà affidato dal competente Provveditore agli studi.

ART. 5.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire un concorso per titoli ed esame-colloquio riservato ai maestri che abbiano prestato servizio di incarico direttivo per almeno tre anni, ridotto a due per gli ex combattenti ed assimilati, riportando in ciascun anno scolastico una qualifica non inferiore a distinto.

Agli effetti della partecipazione al concorso, è valutato anno scolastico intero il servizio di incarico direttivo prestato per almeno sette mesi.

ART. 6.

Il 30 per cento delle direzioni didattiche che risulteranno vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico a partire dal 1° ottobre 1964 sarà riservato in favore di coloro che saranno compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui al precedente articolo 5, fino all'esaurimento della graduatoria stessa.